



CODICE DEONTOLOGICO DEGLI OPERATORI DELL'ASSOCIAZIONE LIFE ALIGNMENT ITALIA

Il codice deontologico degli Operatori dell'Associazione Life Alignment Italia è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 16 novembre 2017.

PREMESSA

L'Associazione Life Alignment Italia - di seguito indicato con il termine Associazione - adotta il presente codice deontologico al fine di regolamentare i rapporti scaturenti dall'esercizio della professione di Operatore Life Alignment/Life Alignment Academy.

Il Codice Deontologico costituisce l'insieme delle norme e dei principi di condotta in cui tutti gli Operatori dell'Associazione si riconoscono e di cui si impegnano al rispetto.

La conoscenza, la condivisione e il rispetto del presente codice deontologico, nonché l'osservanza delle norme e dei principi in esso contenuti, è un requisito imprescindibile per l'iscrizione ad Operatore dell'Associazione.

PRINCIPI GENERALI

PRIMO

Il presente Codice contiene principi e regole che l'Operatore iscritto all'Associazione Life Alignment Italia – di seguito indicato con il termine Operatore – deve osservare nell'esercizio della professione.

L'Operatore si impegna a rispettare e tutelare i diritti fondamentali di ogni persona nel rispetto della singola soggettività.

SECONDO

Le competenze dell'Operatore sono costituite dall'iter formativo nonché dal successivo e costante aggiornamento e dalla supervisione, così come stabilito nella Licenza di Pratica dell'Associazione – di seguito indicato con il termine Licenza di Pratica.

L'Operatore rispetta la Licenza di Pratica dell'Associazione.

L'Operatore riconosce i confini del proprio ambito di competenza e si impegna ad operare esclusivamente in tale ambito.

TERZO

L'Operatore promuove l'evoluzione dell'umanità e del pianeta attraverso il proprio lavoro e vivendo la propria vita in linea con i principi della sua professione.

QUARTO

L'Operatore si assume la responsabilità professionale del proprio operato, osservando il rispetto dei diritti della persona, agendo con trasparenza, coerenza ed onestà, esplicitando il proprio ruolo professionale, le proprie competenze e la propria metodologia.

QUINTO

L'Associazione riconosce come fondamentali i principi della onestà, trasparenza, coerenza, rispetto dei diritti della persona e della sua dignità e tali principi devono essere rispettati dai propri Operatori che ne condividono la priorità e ne fanno il fondamento del loro operato.

**CODICE DEONTOLOGICO
DEGLI OPERATORI DEL
DELL'ASSOCIAZIONE LIFE ALIGNMENT ITALIA**

CAPO 1 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

(obbligatorietà delle norme deontologiche)

1. Il presente Codice Deontologico deve essere rispettato da tutti gli Operatori che sono iscritti all'Associazione.
2. L'Operatore è tenuto al rispetto delle leggi vigenti dello Stato italiano o dello Stato estero dove si trova ad operare e comunque nel rispetto del presente Codice.

Art. 2

(inosservanza delle regole e sanzioni)

1. La responsabilità deontologica è personale.
2. L'inosservanza del presente codice comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Consiglio dei Proviviri nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione .

CAPO 2 – DOVERI DELL'OPERATORE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 3

(decoro e dignità)

1. L'esercizio della professione deve essere svolto in conformità ai principi del decoro e della dignità professionale ed è fondato sulla libertà e sull'autonomia.

Art. 4

(competenza professionale)

1. L'Operatore lavora nel rispetto delle proprie competenze, rispettando le competenze e le specificità delle altre discipline.
2. L'Operatore fornisce al cliente le informazioni circa la propria figura professionale e la metodologia del proprio operato.
3. L'Operatore Life Alignment non ha una formazione medica, pertanto non può essere considerato in alcun modo alternativo/complementare al medico, allo psichiatra, allo psicoterapeuta e/o allo psicologo poiché non si occupa di diagnosi o di patologie mediche né di curare i sintomi. Pertanto il cliente è tenuto a rivolgersi ad un medico per disturbi o malattie e, se già in cura, a non sospendere la terapia prevista dal medico, psichiatra o psicoterapeuta.
4. L'Operatore non deve ingenerare aspettative infondate nel proprio cliente, non deve utilizzare indebitamente la fiducia del rapporto professionale per conseguire ingiusti vantaggi e non deve approfittare dell'eventuale influenza che può avere sul proprio cliente.
5. L'Operatore mantiene un livello adeguato di preparazione professionale e si aggiorna costantemente così come previsto dalla Licenza di Pratica.
6. L'Operatore è tenuto ad essere in possesso dei documenti relativi alla sua professione: Attestato, Licenza di Pratica e Codice Deontologico e a mostrarli qualora ne fosse fatta richiesta.

Art. 5

(rispetto del cliente)

1. L'Operatore si attiene al rispetto della libertà e della dignità della persona, rispettando il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia del proprio cliente.
2. Non effettua alcuna discriminazione in relazione al sesso, alla religione, alla nazionalità, all'ideologia, all'estrazione sociale, alle condizioni economiche, alle idee politiche all'orientamento sessuale ed alla disabilità.
3. L'Operatore non tocca il corpo fisico sulle aree sensibili (es. genitali) e il cliente non deve in alcun modo sverstirsi al fine della pratica.

Art. 6

(diffusione dei principi deontologici)

1. L'Operatore, riconoscendo nel presente codice i cardini fondamentali per lo svolgimento dell'attività professionale, si impegna, nella attività di formazione e/o di divulgazione, a portare a conoscenza dei terzi, con cui viene in contatto per anzidette attività, il contenuto del presente Codice.

Art. 7

(equilibrio fisico e mentale)

1. Per la propria pratica, l'Operatore si assicura di mantenere il proprio stato fisico e psicologico in equilibrio, astenendosi dal praticare qualora questo non fosse tale.

Art. 8

(attività professionale con animali e rispetto per l'ambiente)

1. L'Operatore si impegna al rispetto dell'ambiente e del regno vegetale e animale.

CAPO 3 – RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 9

(libertà di scelta)

1. L'Operatore rispetta il diritto del cliente alla libertà di scelta del professionista a cui rivolgersi.
2. L'Operatore, qualora ne ravvisi la necessità, può subordinare il proprio intervento all'espletamento – da parte del cliente – di altre consulenze professionali.

Art. 10

(riservatezza)

1. L'Operatore è tenuto al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali del cliente e di terzi con cui sia venuto in contatto in relazione all'esercizio dell'attività professionale.
2. Il diritto alla riservatezza concerne anche tutta la documentazione relativa alla prestazione professionale che deve essere conservata nel rispetto della normativa vigente.
3. Per quanto concerne riprese e/o registrazioni audiovisive l'Operatore è tenuto a raccogliere, nel rispetto della normativa vigente, il consenso del cliente.
4. L'Operatore in ogni sua comunicazione, sia all'interno di convegni scientifici che di attività didattiche o comunque di qualsiasi tipo, è tenuto ad evitare ogni riferimento che possa ricondurre ad una identificazione soggettiva relativa a quanto esposto nella comunicazione stessa.

Art. 11

(compenso)

1. L'Operatore comunica sin dal primo incontro il compenso per la propria prestazione, che non può essere subordinato al risultato della prestazione stessa.

Art. 12

(limiti)

1. L'Operatore riconosce i limiti del proprio intervento professionale.
2. Qualora rilevi che il cliente necessita di un intervento diverso da quello di Life Alignment, è tenuto ad indirizzare lo stesso al professionista che ritiene più adeguato.

Art. 13

(informazioni rilevate durante il trattamento)

1. L'Operatore è tenuto a condividere con il cliente unicamente le informazioni oggettive che emergono durante il Trattamento, lasciandone l'interpretazione al cliente. Non condivide percezioni personali che potrebbero confondere o turbare il cliente.

Art. 14

(consenso informato)

1. L'Operatore nella fase iniziale del rapporto con il cliente fornirà allo stesso tutte le informazioni necessarie affinché il consenso alla prestazione sia effettivamente informato, libero e consapevole.
2. Le informazioni necessarie sono contenute nel Consenso Informato che l'Operatore è invitato a far firmare al cliente nel corso del loro primo incontro.

Art. 15

(prestazioni professionali rivolte a minori)

1. Le prestazioni professionali nei confronti di minori sono subordinate al consenso informato – debitamente documentato – che dovrà essere rilasciato da coloro che esercitano la potestà genitoriale o da chi ne fa le veci.
2. L'Operatore è tenuto ad informarsi in merito ad eventuali situazioni di contenzioso tra genitori e comunque alla situazione giuridica del minore.

Art. 16

(segreto professionale)

1. L'Operatore è tenuto all'osservanza del segreto professionale, sia in merito a tutto quanto abbia avuto conoscenza nello svolgimento della prestazione professionale, sia in merito all'effettuazione della prestazione stessa.
2. La morte del cliente non esime dall'osservanza del segreto professionale.
3. L'Operatore deve informare eventuali collaboratori dell'obbligo del segreto professionale su quanto appreso.
4. Nelle attività di Life Alignment di gruppo l'Operatore, nella fase iniziale, impegna i componenti del gruppo al rispetto della riservatezza.

Art. 17

(segreto professionale con clienti minorenni)

1. Il minore ha diritto al mantenimento del segreto professionale nei confronti di chi ne esercita la potestà genitoriale.
2. Se il segreto può comportare un rischio per il minore, L'Operatore dovrà segnalare la situazione a chi esercita la potestà genitoriale informando preventivamente il minore stesso.
3. L'Operatore che nell'esercizio della sua professione venga a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento e/o violenza su un minore da parte di terzi, anche con questi consenziente, nell'interesse prevalente del minore, assumendosene la responsabilità di fronte alla legge, valuterà la possibilità di violare il segreto professionale, segnalando la situazione a chi esercita la potestà genitoriale o, in caso di latitanza o di complicità della stessa, all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 18

(deroghe al segreto professionale)

1. La rivelazione del segreto professionale da parte dell'Operatore è obbligatoria qualora vi sia una richiesta legittima dell'Autorità Giudiziaria e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
2. L'Operatore metterà il cliente al corrente di tale obbligo.
3. In tale sede L'Operatore riferirà solo quanto appreso direttamente in occasione del rapporto professionale.
4. La rivelazione del segreto professionale è consentita altresì solo con il consenso scritto del cliente, purché non sia lesa il diritto alla segretezza di altre persone.

Art. 19

(interruzione del rapporto professionale)

1. L'Operatore valuta e può decidere di interrompere il rapporto professionale quando lo stesso non porta alcun vantaggio per il cliente oppure se viene meno il rapporto di fiducia e fornisce al cliente tutte le informazioni necessarie per la prosecuzione del rapporto professionale con altri professionisti.
2. L'Operatore interrompe il rapporto se ravvisa la necessità dell'intervento di altro professionista.
3. L'Operatore può interrompere il rapporto professionale altresì per giusta causa come, a titolo meramente esemplificativo, un trasferimento o uno stato di malattia.

Art. 20

(attività di ricerca)

1. L'Operatore, durante l'attività di ricerca, informa preventivamente i soggetti interessati al fine di ottenerne il consenso informato.
2. L'Operatore garantisce ai soggetti interessati la piena facoltà di ritirare il consenso fornito e/o di ritirarsi dalla ricerca.
3. Qualora la ricerca coinvolga minori L'Operatore acquisisce tale consenso dagli esercenti la patria potestà o la tutela, fermo restando il diritto del minore coinvolto a ritirarsi dalla ricerca.

Art. 21

(prestazioni a distanza)

1. I principi e le norme del presente codice si applicano anche nel caso in cui la prestazione venga effettuata a distanza: via internet, posta elettronica o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

CAPO 4 – RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 22

(rispetto reciproco)

1. L'Operatore ispira i rapporti con i colleghi al principio del rispetto, della lealtà e della onestà.
2. L'Operatore si astiene dall'esprimere giudizi negativi sui colleghi, sul loro operato e non offende la loro capacità e competenza professionale.

CAPO 5 – RAPPORTI CON LA SOCIETA' E CON I TERZI

Art. 23

(libertà ed autonomia)

1. L'Operatore che instaura un rapporto di lavoro sia esso di carattere continuativo, subordinato o di collaborazione con enti pubblici o privati, società o istituzioni accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia e libertà professionale ed è sempre tenuto al rispetto del presente codice.

Art. 24

(committente diverso dal destinatario)

1. L'Operatore, quando opera su mandato di un committente diverso dal destinatario della prestazione professionale, tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento e chiarisce adeguatamente ad entrambi i soggetti la natura e la finalità dell'intervento.
2. L'Operatore, qualora rilevi un conflitto d'interesse tra committente e destinatario, si adopera per superarlo e, qualora ciò non risulti possibile, rinuncia all'incarico.

Art. 25

(pubblicità e concorrenza)

1. L'Operatore si presenta ai potenziali clienti in modo corretto e completo in relazione alla propria formazione e alla propria competenza.
2. L'Operatore non adotta forme pubblicitarie i cui contenuti possano ingenerare confusione rispetto alle proprie competenze professionali.
3. L'Operatore e l'Insegnante non utilizzano comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela, sono tenuti ad un comportamento di concorrenza leale nei confronti dei propri colleghi nell'attrarre nuovi clienti o studenti.

Art. 26

(Associazione Life Alignment Italia)

1. L'Operatore è tenuto a corrispondere annualmente la quota associativa alla ALAI nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il pagamento della quota da parte dell'Operatore corrisponde anche all'iscrizione al registro degli Operatori, secondo quanto stabilito dalla Licenza di Pratica.

Art. 27

(società tra professionisti)

1. L'Operatore che esercita la propria attività professionale in società anche di tipo interprofessionale è sempre direttamente responsabile dei propri interventi.

CAPO 6 – ATTUAZIONE

Art. 28

(attuazione del codice)

1. Il presente Codice entra in vigore trenta giorni dopo la sua ratifica da parte della prima Assemblea dei soci utile.
2. In attesa della ratifica tutti i soci si impegnano al rispetto del presente codice.

Il presente Codice Deontologico è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 16 novembre 2017.